



00565-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1531/2024
DANIELA CALAFIORE	- Relatore -	UP - 13/12/2024
ANNA LUISA ANGELA RICCI		R.G.N. 29733/2024
ALESSANDRO D'ANDREA		
MARINA CIRESE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 20/02/2024 della Corte d'appello di Catania.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Luca Tampieri, con le quali si chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine ad entrambi i motivi di ricorso.

Letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, adesiva alle richieste della Procura generale.

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa del 20 settembre 2022, che aveva dichiarato [REDACTED] responsabile del delitto di cui all'art. 589, comma secondo, cod.pen., perché, in qualità di amministratore unico della [REDACTED] s.r.l. ed in assenza di deleghe alla sicurezza sul lavoro, cagionava per colpa il decesso del dipendente [REDACTED]; in particolare, la stessa non forniva adeguata formazione ai dipendenti ed ometteva di installare le adeguate protezioni della banchina di carico su cui stava lavorando il dipendente, che, a causa della mancanza di protezioni, precipitava dalla rampa di carico, decedendo il giorno successivo a causa dell'impatto [REDACTED] il 12 dicembre 2015, decesso

h

avvenuto 13 dicembre 2015), irrogando la pena di mesi sei di reclusione, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

2. La Corte territoriale, indicati i motivi di appello (relativi alla critica della ricostruzione della dinamica dell'evento ed agli addebiti concernenti la mancanza di idonee misure antinfortunistiche, nonché, in subordine, il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con riduzione della pena al minimo di legge), ha confermato integralmente il giudizio sulla responsabilità penale della ricorrente, in ragione della titolarità, quale datrice di lavoro, della posizione di garanzia connessa allo svolgimento delle funzioni di legale rappresentante ed amministratrice unica della società di cui era dipendente il lavoratore vittima dell'infortunio sul lavoro.

L'imputata aveva esercitato poteri di direzione generale e di organizzazione della società e, nei confronti dei lavoratori, il potere di direzione e controllo che compete al datore di lavoro. Inoltre, trattandosi di piccola impresa con numero di dipendenti inferiore a dieci, l'imputata aveva ricoperto anche il ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e salute per le fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, essendo tenuta a redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 81/2008. Il documento era però stato redatto senza considerare il rischio da caduta della rampa di carico, pur nella consapevolezza che i lavoratori addetti a tale attività avrebbero operato in altezza dal suolo, senza predisporre idonee misure di prevenzione (consistenti in apposite protezioni) e senza rispettare le linee guida relative all'attività di movimentazione dei carichi in quota ed alla corretta formazione degli addetti.

3. Avverso tale sentenza ~~si~~ ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [REDACTED] sulla base dei seguenti motivi, così sinteticamente esposti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.:

- Con il primo motivo, la ricorrente deduce la mancanza di motivazione in relazione alla specifica doglianza articolata nell'atto di appello, risultante dalla stessa sentenza impugnata, con la quale si era criticata la sentenza di primo grado in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e ciò sulla scorta dell'avvenuto risarcimento del danno e della positiva condotta processuale. La Corte di appello aveva diffusamente trattato il tema della responsabilità penale, ma aveva del tutto trascurato di esaminare il preciso motivo d'appello, senza neanche esplicitamente confermare la sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio.

- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia nuovamente mancanza di motivazione, in ordine alla richiesta, formulata tramite pec depositata in vista dell'udienza d'appello con rito cartolare (allegata al fascicolo di cassazione), ai sensi degli artt. 545-bis cod.proc.pen., 56-quater I. n. 689 del 1981 e 20-bis cod.pen, mediante la quale l'imputata aveva chiesto, in subordine ed alla luce della nuova disciplina delle pene sostitutive, che la Corte di appello, ai sensi dell'art. 56-quater I. n. 689 de 1981, previa

verifica delle condizioni patrimoniali della imputata, applicasse, ai sensi dell'art. 133-ter cod. pen., la sanzione pecuniaria sostitutiva ritenuta congrua. La ricorrente segnala che, al momento del deposito dell'appello, la normativa introdotta dalla cd. riforma Cartabia non era ancora entrata in vigore, per cui la richiesta non avrebbe potuto essere contenuta nell'atto di gravame, e, nel senso della possibilità di avanzare la richiesta al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello, si era positivamente pronunciata la Corte di cassazione (Sez. 6.n. 33027 del 10/05/2023; Rv. 28059.01)

4. La Procura generale, in persona del Sostituto procuratore Luca Tampieri, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine ad entrambi i motivi.

5. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria adesiva alle richieste della Procura generale, insistendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

2. Si evince dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dall'atto di appello, correttamente allegato al ricorso per cassazione, che l'impugnazione aveva riguardato anche il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata (art. 589, secondo comma, cod.pen.), che il Tribunale aveva risolto nel senso dell'equivalenza, dopo aver negato che potesse riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., per effetto del risarcimento del danno avvenuto dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento.

La Corte territoriale, in effetti, ha del tutto obliterato la trattazione del tema sanzionatorio, limitandosi ad illustrare lungamente le ragioni per le quali dovesse essere confermato il giudizio di responsabilità, mentre è rimasta del tutto silente in merito alla doglianza chiaramente espressa nel ricorso in appello.

Non ricorre neanche l'ipotesi della motivazione implicita di rigetto del motivo d'impugnazione, giacché, in questo caso, è necessario che la struttura argomentativa della sentenza richiami comunque, anche rispetto a profili diversi, elementi tali da rendere chiara, seppure non esplicitata, la valutazione di non idoneità della condotta a dare prevalenza alle circostanze attenuanti generiche.

3. Quanto all'onere di motivazione del giudice di merito, in considerazione dell'^{ARBITRARIETÀ} esercizio discrezionale del bilanciamento delle circostanze di segno opposto, la giurisprudenza di legittimità (tra le tante vd. Sez. 4, n. 44897 del 04/07/2023) ha precisato che il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69 cod.pen., è rimesso al "potere discrezionale" del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il



pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

4. Ciò vale anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione.

5. Nel caso di specie, essendo del tutto carente la motivazione della sentenza di appello sullo specifico motivo della prevalenza, in luogo della equivalenza delle opposte circostanze, ritenuta dal Tribunale, il motivo va accolto.

6. Anche il secondo motivo è fondato.

7. La Corte di legittimità ha avuto modo di affermare il principio secondo cui è ammissibile che il ricorrente si dolga del silenzio assoluto serbato dalla Corte di appello in ordine alla possibilità di disporre, anche di ufficio, la sostituzione della pena detentiva irrogata con una delle pene sostitutive. Deve, infatti, ritenersi che tale possibilità faccia sì che il totale silenzio equivalga ad una implicita, pur se immotivata, valutazione di insussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio, integrando comunque una omessa statuizione su un punto potenzialmente decisivo. Per tale ragione, deve ritenersi consentito alla parte che vi abbia interesse dolersene in sede di impugnazione.

8. Si è precisato tuttavia che il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma I, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29-09-2023, D., Rv. 285412-01).

9. Nel caso in cui il diniego (anche implicito) di accesso al subprocedimento, ritualmente impugnato, risulti illegittimo, tale illegittimità non inficerebbe la sentenza pure impugnata, ma imporrebbe unicamente la trasmissione degli atti al giudice della cognizione competente perché provveda all'adempimento eluso, se del caso ribadendo, ma questa volta motivatamente, il diniego.

10. La giurisprudenza di legittimità sopra citata ha affermato che, nell'ambito di un procedimento di cognizione celebrato, come nel caso di specie, in appello con trattazione cartolare, è possibile ricorrere per cassazione dolendosi del silenzio della Corte di appello in ordine all'esperibilità del subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. soltanto a condizione che risulti impugnata congiuntamente la sentenza. Comunque, l'accesso al subprocedimento *de quo* resta consentito non soltanto su richiesta dell'interessato, ma anche nei casi in cui la Corte precedente ritenga d'ufficio ricorrerne le condizioni. Si tratta di presupposti di



diversa natura, oggettiva (v. art. 58 L. n. 689 del 1981, quanto alla discrezionale valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.) e soggettiva (cfr. artt. 59 stessa legge e 4-bis Ord. penit.), che contengono, una serie di esclusioni non suscettibili di valutazione discrezionale, in presenza delle quali non sarebbe quindi necessario motivare il mancato accesso dell'imputato condannato al subprocedimento *de quo*, ed il vizio denunciabile in ipotesi in sede di legittimità sarebbe esclusivamente quello di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., ove si ritenga che il reato oggetto di condanna esuli dal novero di quelli per i quali siano previste esclusioni soggettive dall'accesso al beneficio.

11. Si è pure ritenuto (Sez. 6, n. 33027 del 10-05-2023, Rv. 285090-01) e qui si intende dare continuità a tale orientamento, che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., sia comunque necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello. Si è sottolineato che il principio riprende quanto più in generale già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 22533 del 25-10-2018, dep. 2019, Rv. 275376-01) in ordine alle condizioni in presenza delle quali l'imputato può ritenersi legittimato a censurare in sede di legittimità il silenzio tenuto dalla Corte di appello in ordine a statuizioni che le sarebbe stato consentito disporre discrezionalmente, anche d'ufficio ed in difetto di un previo motivo di gravame.

In caso di celebrazione del giudizio di appello in presenza si è ritenuto ragionevole consentire alla parte interessata di attivarsi anche immediatamente dopo la lettura del dispositivo, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo. Qualora la parte non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29-09-2023, D., Rv. 285412-02).

Nell'ambito di un procedimento di cognizione celebrato in appello con trattazione cartolare, esclusa la possibilità di attivarsi dopo la pubblicazione mediante lettura del dispositivo, che per legge non ha luogo, deve ritenersi consentito ricorrere per cassazione, dolendosi del silenzio della Corte di appello in ordine all'esperibilità del subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., unicamente a condizione che l'imputato abbia formulato la richiesta di accesso al predetto subprocedimento, se non nell'atto di appello oppure in motivi nuovi-aggiunti o memorie successivamente depositati, quanto meno all'atto della formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica.

12. Ciò premesso in diritto, dall'esame degli atti (sempre consentito, ed anzi necessario, in sede di legittimità, quando occorra deliberare questioni di natura

processuale) emerge pacificamente che il giudizio di appello è stato celebrato, legittimamente, con il rito cartolare e che il ricorrente aveva richiesto con pec, previa verifiche di legge ed in subordine rispetto al motivo precedente, l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva ritenuta congrua ex art. 56 quater l. n. 689 del 1981.

13. In definitiva, il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente ai profili, concernenti il trattamento sanzionatorio ^{RECATUZZA} del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante e ^{Alc. 4} la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva, con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.

14. Visto l'art.624 cod.proc.pen. va pronunciata la irrevocabilità della statuizione concernente l'affermazione di responsabilità della [REDACTED] che non ha formato oggetto di impugnazione nei motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Così è deciso, 13/12/2024

La Consigliera est.
DANIELA CALAFIORE

Il Presidente
EMANUELE DI SALVO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
8/01/2025



[Signature]